CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DI

PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI PORTO

AZZURRO COMUNE CAPOFILA

 REP. N

L’anno 2022 il giorno del mese di presso la sede del Comune di Porto Azzurro (LI) Lungomare Paride Adami

TRA

il Comune di Porto Azzurro, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

il Comune di Rio, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 91016750498), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

* L’art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che le *“attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”* costituisce una funzione fondamentale dei comuni il cui esercizio è obbligatorio ai sensi del comma 26 del citato art. 14;
* con Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” è stato disciplinato il Servizio Nazionale della Protezione Civile; - ai sensi del citato Decreto Legislativo n.1/12018, all’attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, le province ed i Comuni;
* I sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza;
* la Legge regionale n.45 del 25 giugno 2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”, in attuazione dell’articolo 11 del Codice della protezione civile, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di protezione civile nell’ambito del territorio regionale, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del Codice, nonché il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal dipartimento nazionale competente ai sensi dell’articolo 15 del Codice stesso;
* ai sensi dell’art. 12 del Codice della protezione civile lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni che provvedono a:
* all'attuazione in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
* all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito del territorio comunale,
* all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile;
* alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
* alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
* al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
* alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezionecivile dei servizi urgenti;
* all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
* ai sensi dell’art 12 comma 2 lettera h del Codice sopra citato lo svolgimento delle attività di impiego di personale di volontariato può essere realizzato anche a livello di ambito;
* con precedente convenzione, tra i Comuni di Porto Azzurro e Rio è stata già svolta la gestione associata di funzioni amministrative e di servizi in materia di protezione civile con costituzione del centro intercomunale di protezione civile presso il Comune di Porto Azzurro

PRESO atto delle deliberazioni:

* Deliberazione c.c. n del Comune di Porto Azzurro
* Deliberazione c.c. n del Comune di Rio

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della Deliberazione Consiglio Regionale, 17 dicembre 2003, n. 225 la gestione associata ai fini dell’incentivazione svolta mediante il Comune di Calci è soggetta a stipulazione di convenzione tra i Comuni partecipanti.

VISTA la L.R. N° 40 del 16/08/2001 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 45 del 25/06/2020 disciplina il sistema regionale di protezione civile e le attività ad esso collegate;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” civile”;

-VISTA la Legge n. 30 del 16 marzo 2017 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1 Oggetto della convenzione**

**Tra i Comuni di Porto Azzurro e Rio,** è stipulata una convenzione ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n.267/2000 per la gestione associata fra i comuni medesimi delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di protezione civile, mediante **delega al Comune di Porto Azzurro**.

**Art. 2 Durata della convenzione**

La convenzione **ha durata decorrente dalla data di stipula della presente ed avrà validità di anni 5 (cinque).**

I singoli enti potranno peraltro recedere dalla convenzione in conformità a quanto indicato all'articolo 12.

**Art. 3 Delega**

Il Comune di Porto Azzurro assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti alle attività previste dalla convenzione;

- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;

- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);

- gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

**Art. 4 Dimensione territoriale**

La dimensione territoriale cui si riferisce la convenzione è quella coincidente con i territori dei Comuni aderenti, ossia: Porto Azzurro e Rio.

**Art.5 Finalità**

La finalità della gestione associata del Servizio di protezione civile è quella della tutela dell’incolumità della persona umana, l’integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti con criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di sviluppo delle risorse professionali dei comuni, sinteticamente il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- mantenere aggiornato, secondo le norme vigenti, il Piano Intercomunale di Protezione Civile;

- unificare il sistema di allertamento alla popolazione;

-la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

**ART. 6 Funzioni, attività e servizi conferiti**

Procedimenti di competenza dell’ente delegato.

Le funzioni conferite al Comune di Porto Azzurro consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti:

* svolgimento delle attività di prevenzione previste dalle norme vigenti*;*
* organizzazione integrata di uomini e mezzi mediante anche la partecipazione di associazioni di volontariato, da affiancare ai singoli comuni nella gestione della prevenzione ed dell’emergenza: tale organizzazione è affidata al Servizio Intercomunale di Protezione Civile e al suo responsabile, identificato con il responsabile del Servizio di Protezione civile del Comune di Porto Azzurro , ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
* i Comuni partecipanti dovranno comunicare entro **10 (dieci)** giorni dalla sottoscrizione della convenzione il nominativo di almeno un referente e di un sostituto designati dal Sindaco per le attività di protezione civile;
* i referenti di ciascun comune collaborano per la corretta gestione del Servizio di Protezione Civile;
* l’organizzazione del servizio di reperibilità del personale è effettuata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile di ciascun Ente.
* alla gestione della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese e ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) collaborano i referenti di ciascun comune aderente.

**Art. 7 Servizio intercomunale di protezione civile**

I Comuni associati danno atto che al fine di conseguire gli obiettivi del Servizio Intercomunale di Protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali, regionali e nazionali, si avvarranno della struttura intercomunale di protezione civile in precedenza istituita e così composta:

* Conferenza dei Sindaci
* Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
* Ufficio Intercomunale di Protezione Civile;
* Centro Operativo Intercomunale;
* Centro Operativo Comunale

**Art. 8 Conferenza dei Sindaci**

È istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione.

Presiede e convoca la conferenza il Sindaco di Porto Azzurro o un suo delegato.

La conferenza si riunisce: ogni qual volta vi sia la necessità.

Alla conferenza possono partecipare, in luogo dei Sindaci, gli Assessori competenti muniti di delega.

*Compete alla conferenza:*

* l’adozione di atti di indirizzo generale per la gestione di interventi di protezione civile;
* la predisposizione di direttive in merito ai piani d’acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari;
* esaminare e proporre azioni di raccordo e collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi la protezione civile fra i propri fini o competenze;

**Art. 9 Ripartizione della spesa**

I comuni aderenti hanno stabilito la seguente ripartizione dei costi, tra i Comuni sottoscrittori della convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Protezione Civile, secondo le seguenti percentuali, determinate a seguito della media ponderata popolazione/territorio:

· 40,08 % spettante al Comune di Porto Azzurro,

· 59,92 % spettante al Comune di Rio

Il Comune di Rio si impegna a trasferire al comune di Porto Azzurro a titolo di rimborso spesa l’importo forfettario di € 1.000,00 quale quota annuale.

 Le ulteriori spese che si rendessero necessarie saranno ripartite secondo le percentuali stabilite al comma 1 del presente articolo e saranno trasferite entro giorno 30 (trenta) dalla richiesta del Comune Capofila.

**Art. 10 Ufficio Intercomunale di Protezione Civile**

A seguito della stipula della presente convenzione, s’intende costituito, fra i Comuni associati, l’Ufficio intercomunale di protezione civile, costituito dai tecnici o, comunque, dai soggetti dei Comuni associati designati dai rispettivi Sindaci e coordinati dal responsabile dell’ufficio intercomunale di protezione civile, che s’identifica con il responsabile dell’ufficio di protezione civile del Comune di Porto Azzurro : **ai fini di detta designazione si conferma espressamente il termine di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte di ciascun Sindaco indicato all’ultimo cpv del precedente art. 6**.

All’Ufficio intercomunale competerà l’attività di elaborazione degli aggiornamenti del piano nel quale sono definiti tutti gli aspetti organizzativi, gestionali non indicati nella presente convenzione.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Conferenza dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune di Porto Azzurro o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- coordinare le unità locali del Servizio di Protezione Civile presso i Comuni associati;

- coordinare l'azione dei diversi gruppi di volontari della Protezione Civile, ovvero raccordarsi con il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, ove costituito;

- raccordarsi con le unità locali di Protezione Civile anche con incontri periodici o secondo necessità;

- partecipare alla Conferenza dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;

- studiare, con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;

- curare l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile;

- redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano annuale delle attività da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;

- redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano delle spese e delle entrate da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;

- proporre le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;

- fornire, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per la redazione/aggiornamento dei Piani di Protezione Civile comunali e la predisposizione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile;

- mantenere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio;

- organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione;

- curare l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile: andranno programmate in maniera congiunta giornate per l'effettuazione di esercitazioni, coinvolgendo e sensibilizzando la popolazione.

**Art. 11 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni**

Ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.66/1981 e dell’art. 6 del D.lgs. n.1/2018 il Sindaco è Autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è responsabile, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, dell’attuazione e del coordinamento delle attività previste nel Piano, esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza

Nell’ambito della gestione della protezione civile, rimangono nella competenza dei Comuni:

1. dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione;
2. dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
3. del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza;

Inoltre quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione. situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

È di competenza dei singoli comuni:

* 1. La costituzione e la gestione del COC;
	2. La trasmissione dati al comune capofila e materiale cartografico necessario alla redazione degli aggiornamenti del piano intercomunale di protezione civile;
	3. Gli atti amministrativi della gestione delle emergenze di competenza specifica dei sindaci;
	4. La liquidazione dei danni ai privati;

Ogni altra competenza attribuita specificatamente dalla normativa vigente alla singola Amministrazione o/e al Sindaco nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile.

**Art. 12 Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale**

I firmatari della presente convenzione potranno recedere, **con preavviso di almeno tre mesi,** dalla presente convenzione.

L’Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente al periodo di partecipazione alla convenzione.

L’eventuale scioglimento della convenzione verrà deciso previa deliberazione del Consiglio Comunale.

**Art. 13 Controversie relative alla convenzione**

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere in via extragiudiziale tali controversie.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, lett. *a.2)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione.

**Art. 14 Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate**

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di Porto Azzurro.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un’eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna, sempre secondo i criteri stabiliti in precedenza.

**Art. 15 Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

**Art. 16 Esenzioni per bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972, n.642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Per le attività, gli atti, le informazioni si applica la disciplina prevista dalla legge 241 del 1990, e gli Enti concordano la possibilità di comunicare attraverso il sistema della posta elettronica certificata agli indirizzi istituzionali presenti sui rispettivi siti e/o eventualmente comunicati in modo formale al Comune di Porto Azzurro, capofila.

Nei rapporti interni alla convenzione i Comuni associati si comportano secondo i principi di leale collaborazione e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale (cfr. art.15 della legge 241/90) dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 6 (sei) pagine redatte per intero, fino a qui escluse le firme, che viene firmato dalle parti.

**Il Comune di Porto Azzurro**

Il Sindaco (dr. Maurizio Papi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Comune di Rio**

Il Sindaco (Avv. Marco Corsini) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_